



Ministero dello Sviluppo Economico

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE VIII

COMUNICAZIONE DEL VICE MINISTRO CATTRICALA'
SULLE PROCEDURE PER L'ASTA
DELLE FREQUENZE TELEVISIVE IN DIGITALE

Roma, 5 febbraio 2014

LA GARA DELLE FREQUENZE TELEVISIVE

CRONOLOGIA DELLA VICENDA

1. Premessa

Nel 2006 la Commissione europea su esposto dell'associazione Atroconsumo, aveva avviato una procedura di infrazione contro lo Stato italiano.

In particolare nel Parere Motivato del 18 luglio 2007 (procedimento di infrazione n. 2006/5086), adottato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, la Commissione europea aveva formulato una serie di rilievi di incompatibilità comunitaria con riferimento a talune disposizioni della normativa italiana in materia di trasmissioni radiotelevisive, con riguardo alla disciplina della transizione dell'intero sistema televisivo verso la tecnica digitale. Più specificamente, la Commissione aveva ipotizzato che alcune previsioni contenute nelle Leggi nn. 66/2001, 112/2004 e nel decreto legislativo n. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione) si erano poste in contrasto con disposizioni delle direttive (CE) nn. 2002/21, 2002/20 e 2002/77 (rispettivamente, "Direttiva Quadro", "Direttiva Autorizzazioni" e "Direttiva Concorrenza"). In detto parere la Commissione riteneva che la normativa nazionale fosse in contrasto con il diritto comunitario nella misura in cui garantiva agli operatori già attivi in tecnica analogica una chiara e sostanziale protezione dalla concorrenza nel mercato radiotelevisivo digitale terrestre, escludendo la possibilità di accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale a imprese che non fossero già operanti in analogico e concedendo agli operatori già attivi in tecnica analogica le frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale senza procedure obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

Il 2008

2. Nel 2008 il Governo aveva adottato specifiche misure legislative destinate a porre in parte rimedio ai rilievi sollevati dalla Commissione, attraverso una serie di norme inserite all'art. 8 della Legge comunitaria 2007 n. 101/08. Rimuovendo alcune situazioni considerate di maggior favore per gli operatori già presenti sul mercato, le nuove disposizioni consentivano a qualsiasi

operatore interessato di esercitare l'attività di operatore di rete televisiva con una semplice autorizzazione e di partecipare liberamente alla compravendita di frequenze, stabilendo altresì che nella successiva digitalizzazione i diritti d'uso sarebbero stati assegnati nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie e prevedendo la fissazione di un preciso calendario per l'implementazione definitiva del processo di *switch over*. Veniva inoltre attribuita all'Autorità la definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le reti televisive digitali.

3. Dopo tale intervento si era aperta una delicata trattativa con l'allora Commissaria europea alla concorrenza, Neelie Kroes, per la determinazione di un dividendo (le frequenze liberate dalle emittenti nazionali) da assegnare ai nuovi entranti o ai soggetti minori esistenti sul mercato, che aveva visto coinvolti il Ministero e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le due sole frequenze a tal fine previste nel 2007 nella fase di digitalizzazione della Sardegna, la prima Regione italiana soggetta al passaggio alla nuova tecnologia, erano state infatti ritenute insufficienti dalla Commissione.

Il 2009

4. Dopo lunga interlocuzione con l'Autorità e con il Governo, nell'aprile del 2009 le commissarie Neelie Kroes (concorrenza) e Viviane Reding (società dell'informazione) esprimevano apprezzamento per gli impegni presi dalle Autorità italiane in un apposito schema di delibera dell'Autorità, riconoscendo che le misure da adottare erano rispondenti all'obiettivo di consentire un effettivo ingresso di nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo italiano, nonché l'espansione degli operatori esistenti minori, e ritenevano opportuno non proporre di adottare ulteriori passi formali nell'ambito della procedura d'infrazione, dichiarandosi disposte a proporre al Collegio la chiusura della procedura in corso dopo la piena esecuzione di tutte le misure proposte.
5. Il 7 aprile, l'Autorità approvava la delibera 181/09/CONS (quella già inviata come schema alla Commissione) in cui, nel fissare i criteri per la completa digitalizzazione delle reti terrestri, veniva stabilito che, quanto al dividendo digitale, *“le regole che saranno adottate in linea con le best practices europee,*

potranno prevedere un meccanismo di Beauty contest simile a quello utilizzato in altri Stati membri”.

Sintetizzando i criteri, nella Delibera veniva stabilito che i cinque lotti messi a gara dovessero essere suddivisi in due parti:

Parte A: pari a tre multiplex riservati ai nuovi entranti e agli operatori esistenti, titolari di un solo multiplex (venivano quindi esclusi da tali lotti gli *incumbents* RAI, Mediaset e Telecom Italia Media).

Parte B: pari a due multiplex, aperti a qualsiasi offerente (di fatto i citati *incumbents* avrebbero potuto partecipare solo a questi due lotti), con il vincolo di aggiudicazione di un solo multiplex per RAI e Mediaset.

Come richiesto dalla Commissione veniva fissato un cap con un livello tale da impedire che, in esito alla gara, un operatore potesse ottenere più di 5 multiplex nazionali in digitale terrestre.

Veniva altresì fissato l'obbligo di cedere il 40% della capacità trasmissiva sul lotto eventualmente aggiudicato a RAI e Mediaset e su uno dei due eventualmente aggiudicati a Telecom per un periodo di cinque anni, a prezzi orientati al costo stabiliti dall'Autorità. Veniva infine anticipato l'obbligo di aprire, sempre per 5 anni, la rete ai nuovi entranti da parte degli operatori che disponevano di reti estese.

6. Successivamente, nell'ambito della legge comunitaria 2008 (la Legge n. 88/09) tale delibera veniva "legificata", come richiesto dalla Commissione.
7. Con la delibera n. 427/09/CONS del 29 luglio 2009 l'Autorità avviava la consultazione pubblica su uno schema di provvedimento contenente le regole di gara per il Beauty Contest, successivamente trasmessa alla Commissione con gli esiti della consultazione.
8. Nel frattempo, Sky Italia, al fine di poter partecipare al Beauty Contest, aveva avanzato la richiesta di revisione degli accordi del 2003 tra NewScorp e la Commissione concordati all'atto della fusione tra gli allora canali satellitari a pagamento Stream e Tele + che prevedevano, tra l'altro, il divieto di operare in tecnologia digitale terrestre fino al 31 dicembre 2011.

Il 2010

- 9.** Dopo articolata istruttoria, con il coinvolgimento anche delle Autorità delle comunicazioni e Antitrust italiane, nell'estate del 2010 la Commissione europea modificava gli impegni citati, consentendo la partecipazione di Sky alla gara per un solo multiplex, con il vincolo della trasmissione in chiaro per cinque anni.

- 10.** Nel frattempo l'Autorità, con la Delibera n. 300/10/CONS del 10 giugno 2010, aveva approvato il Piano di assegnazione delle frequenze in digitale, identificando le frequenze per le reti nazionali pari a 21 DVB-T (digitale terrestre) e 4 in DVB-H (la TV sui telefonini), di cui 5 in DVB-T e 1 in DVB-H da destinare al Beauty Contest.

- 11.** Con la delibera n. 497/10/CONS del 22 settembre 2010 l'Autorità approvava definitivamente le regole di gara con le modifiche conseguenti alla decisione della Commissione di ammettere Sky alla partecipazione della gara.
Nella delibera, oltre alle regole già indicate nelle precedente delibera n. 181/09, veniva stabilito che il Beauty Contest dovesse svolgersi secondo un bando e un disciplinare di gara di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di graduatorie secondo i seguenti criteri:
 - a) Piano tecnico dell'infrastruttura, (totale massimo 35 punti)
 - b) Piano commerciale dell'offerta dei servizi, dei rapporti con l'utenza, delle previsioni di mercato, degli obiettivi commerciali, (totale massimo punti 35)
 - c) Struttura d'impresa ed esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione, (totale massimo punti 30).

- 12.** La delibera ritenuta dalla Commissione europea coerente con le risultanze della discussione tra le Autorità italiane e le Commissarie Kroes e Reding nell'ambito della procedura d'infrazione, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2010.

- 13.** Alla fine del 2010 l'Ufficio Legislativo del Ministero dello sviluppo economico faceva pervenire al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine all'applicazione del principio della reciprocità tra Stati in tema di attribuzione

dei diritti d'uso delle frequenze radio da destinare ad attività di diffusione televisiva; il Ministero aveva ritenuto opportuno il preventivo qualificato avviso del Consiglio di Stato in ragione della particolare delicatezza e complessità tecnico – giuridica della materia che avrebbe potuto dare origine a esiti contenziosi nell'ambito della procedura di gara; e ciò soprattutto in considerazione della circostanza che l'Autorità nella sua delibera aveva consentito la partecipazione alla gara a qualsiasi impresa stabilita nello spazio economico europeo (principio di stabilimento), senza considerare i vincoli all'abilitazione all'attività di *broadcasting* per le imprese italiane prevista in alcuni Paesi extracomunitari (con particolare riferimento agli Stati Uniti).

Il 2011

14. Con parere n. 872 del 25 febbraio 2011 la seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato ribadiva la legittimità del principio di stabilimento stabilito dall'Autorità, rilevando, peraltro, come le Autorità indipendenti, quale quella per le garanzie nelle comunicazioni dotata di piena copertura comunitaria, siano organizzazioni di poteri pubblici che si caratterizzano per un grado di notevole indipendenza dal potere politico, esercitando funzioni neutrali nell'ordinamento giuridico, specie in delicati settori economici quale quello delle comunicazioni mediante l'utilizzazione di elevate competenze tecniche.

Sulla base di tale principio il Consiglio di Stato evidenziava altresì che in sede di assegnazione di frequenze televisive terrestri, non può riconoscersi alcun potere integrativo attuativo del Ministero nella redazione del bando e del disciplinare di gara in ordine ai soggetti legittimati a presentare domanda.

15. Nei mesi successivi l'Ufficio legislativo del Ministero predisponendo lo schema di bando e di disciplinare di gara che, venivano sottoposti alla DG concorrenza della Commissione europea che ne demandava la trattazione ai competenti uffici.

16. Dopo una costante e puntuale valutazione del bando e del disciplinare di gara, concretatasi in alcune richieste di modifica, con le Direzioni generali Concorrenza e Informazione e media della Commissione comunicavano al Ministero di apprezzare gli sforzi per indirizzare le regole da loro esaminate

riguardanti il bando e il disciplinare di gara dando positivo riscontro alle risposte fornite.

17. L'8 luglio del 2011, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Bando di gara e con la messa a disposizione del relativo disciplinare veniva indetta la gara con il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati (il 7 settembre). Nel disciplinare, oltre alle modalità di presentazione delle domande, in particolare, venivano dettagliati i 100 punti assegnati ai tre diversi criteri stabiliti nella delibera dell'Autorità 497/10/CONS.

18. Il 12 agosto il Ministero, ai sensi del Bando di gara, rispondeva ai quesiti sottopostigli dai soggetti interessati.

19. Con decreto della direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero il 14 settembre veniva nominata la Commissione di gara nelle persone dell'Avv. Giorgio D'Amato (Avvocato Generale dello Stato onorario), del Prof. Vincenzo Franceschelli (Professore ordinario della facoltà di economia dell'Università degli studi di Milano Bicocca) e dell'Ing. Francesco Troisi (Direttore Generale pianificazione e gestione delle frequenze del Ministero)

20. Il 13 ottobre veniva concluso l'esame dei soggetti ammessi e il 14 successivo veniva nominata la Fondazione Ugo Bordoni come *advisor* nella procedura di gara ai sensi delle regole stabilite dall'Autorità.

A fronte di 10 domande di partecipazione i concorrenti ammessi erano 8, secondo il seguente prospetto:

- **Lotto A1** (canali 6 e 7 in VHF,
a) Europa Way

- **Lotto A2** (canali 23 e 25 in UHF):

Prima Tv

Canale Italia

3 elettronica Industriale (H3G)

Sky Italia

- **Lotto A3** (canali 24, 28 e 29 in UHF):

- a) Prima Tv
- b) Canale Italia

- **Lotto B1** (canale 55 in UHF):

- a) Elettronica Industriale (Mediaset) ***
- b) Rai **
- c) Telecom Italia Media Broadcasting ****

- **Lotto B2** (canale 58 in UHF):

- a) Elettronica Industriale (Mediaset) **
- b) Rai *
- c) Telecom Italia Media Broadcasting ***

- **Lotto C1** (canale 54 in UHF, utilizzabile in DVB –H o T2):

Telecom Italia Media Broadcasting **

* poteva partecipare a un solo lotto del Gruppo A

** potevano aggiudicarsi un solo lotto (secondo la Commissione europea max 5 multiplex in totale per ciascun soggetto)

*** potevano aggiudicarsi complessivamente due lotti

21. Nel novembre 2011 Sky comunicava al Ministro la decisione di ritirare la propria domanda di partecipazione al beauty contest.

22. Anche a seguito dell'approvazione di tre ordini del giorno presentati dal Partito Democratico, dall'Italia dei Valori e dalla Lega Nord il 16 dicembre 2011 alla Camera in sede di approvazione del cd decreto Salva Italia, (nell'ambito dei quali, con diverse valutazioni, veniva comunque chiesto di sospendere, rivedere o annullare il Beauty Contest), il 18 dicembre il Ministro Passera dichiarava che avrebbe sospeso e annullato il Beauty Contest.

Il 2012

23. Con decreto del 20 gennaio 2012 a seguito di apposito atto di indirizzo del Ministro, il Direttore generale della DGSCER del Ministero, sospendeva le

procedure di gara per 90 giorni e con successivo decreto del 19 aprile lo prorogava per altri 30.

24. Successivamente, in sede di conversione del D.l. 16/2012 recante misure urgenti in materia di semplificazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge n.44 del 26 aprile 2012, veniva inserito l'articolo 3 quinquies (misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive) nell'ambito del quale era, tra l'altro, stabilita:

- l'assegnazione dei diritti d'uso per le frequenze di cui al bando dell'8 luglio 2011 per il Beauty Contest mediante pubblica gara, da indirsi entro 120 giorni dal Ministero, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità;
- l'assegnazione delle relative frequenze a operatori di rete sulla base di differenti lotti mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, secondo le priorità e i criteri fissati dall'Autorità anche per garantire l'accesso dei fornitori nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
- la composizione di ciascun lotto secondo principi di flessibilità ed efficacia radioelettrica;
- la modulazione durata dei diritti d'uso in modo tale da consentire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione in tema di disciplina del radio spettro;
- l'annullamento del citato bando e del disciplinare previsti con il Beauty Contest, riconoscendo ai soggetti partecipanti alla gara un indennizzo a valere sulle eventuali risorse derivanti dalla nuova gara, secondo criteri e modalità di attribuzione da stabilirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. Dopo alcune polemiche mediatiche e politiche sul mancato rispetto del termine di 120 giorni per l'indizione della gara, impraticabile per la sua coincidenza con il rinnovo e l'insediamento del nuovo Consiglio. In settembre l'Autorità approvava uno schema di provvedimento subito trasmesso agli uffici della Commissione europea.

26. Dopo l'interlocuzione con la Commissione, l'Autorità con delibera n.550/12/CONS del 14 novembre 2012 sulla Gazzetta Ufficiale del 17 n° 269 del

17 novembre approvava uno schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica.

27. Nel testo della delibera 550/12/CONS sottoposto a consultazione, sinteticamente, queste erano le principali caratteristiche, in parte rivisitate o modificate dalla successiva delibera definitiva 277/13/CONS:

- sei erano i multiplex messi all'asta: tre del sottoinsieme U (lotti U1, U2, U3), con un diritto d'uso per cinque anni, in quanto la banda 700MHz dovrà essere ripianificata; tre del sottoinsieme L (lotti L1, L2, L3) destinati alla sola TV per 20 anni.
- nessun operatore TV poteva arrivare a detenere più di 5 mux, all'esito della gara, consentendo la partecipazione agli *incumbent* per un solo mux del sottoinsieme U, con diritto d'uso per cinque anni.
- potevano concorrere per tutti e tre i mux riservati (lotti L) i soli operatori nuovi entranti o minori (ossia che detengono un solo mux);
- si consentiva agli operatori già in possesso di due mux di concorrere per due dei tre mux riservati, mentre si limitava a un solo mux riservato la partecipazione degli operatori integrati attivi su altre piattaforme (Sky).

28. Nel dicembre 2012 l'Autorità, dopo ulteriore interlocuzione, trasmetteva alla Commissione europea un nuovo schema di delibera risultante dagli esiti della consultazione pubblica, con la riserva di aggiornamento in esito agli approfondimenti tecnici relativi al possibile miglioramento della configurazione dei lotti.

Il 2013

29. Dopo interlocuzione ulteriore della Commissione, l'11 aprile 2013 l'Autorità ha approvato definitivamente la citata delibera 277/13/CONS contenente le regole di gara per l'assegnazione delle frequenze disponibili, riducendo a tre i lotti da mettere a gara.

30. L'11 giugno il ministero ha trasmesso ai componenti Commissari Joaquim Almunia (Concorrenza) e Neelie Kroes (Audiovisivo) gli schemi di bando e di disciplinare di gare predisposti in base al regolamento dell'Autorità.

Ai sensi del decreto legge n. 16/12, convertito in legge n. 44/12, al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio,

nonché per aprire il mercato di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale a soggetti nuovi entranti o agli operatori minori esistenti, verranno assegnati nuovi diritti di uso per frequenze televisive nazionali tramite un'asta con offerte economiche con rilanci competitivi. I punti fondamentali del bando, in coerenza con quanto disposto dall'AGCOM con la delibera 277/13/CONS dell'aprile scorso, definita con la Commissione europea, sono i seguenti:

1. All'asta andranno frequenze che compongono tre reti televisive digitali terrestri nazionale con un diritto d'uso ventennale non trasferibile per i primi tre anni, due in banda VHF e uno in banda UHF. La potenziale copertura, valutata da AGCOM tramite reti di riferimento, varia dall'89,5% del lotto L (e 91,1% per L2) al 96,6% del lotto L3 (L1 e L2 potrebbero presentare residui problemi di compatibilità internazionale).
2. Il provvedimento consente di concorrere per tutti e tre i lotti (L1, L2, L3) ai soli nuovi entranti o piccoli operatori (cioè che detengono un solo multiplex); di concorrere per due lotti tra L1 e L3 agli operatori titolari di due reti in DVB T, al solo lotto L1 gli operatori integrati, attivi su altre piattaforme con una quota di mercato superiore al 50% della tv a pagamento (Sky); esclude dalla partecipazione alla gara gli operatori che detengono tre o più multiplex Mediaset, rai e Telecom Italia media).
3. In un'ottica di gestione efficiente dello spettro, tale da consentire anche di risolvere i problemi interferenziali della Rai e quelli con i paesi confinanti e di sviluppo futuro dei servizi destinati all'LTE, l'Autorità ha deciso di escludere dalla gara le frequenze dei lotti UHF di durata quinquennale previsti nel primo schema di provvedimento. E' tuttavia previsto l'uso della frequenza 59 su Toscana, Liguria e Sardegna per il lotto L3, frequenza che dovrà essere sostituita in futuro con frequenza equivalente.
4. Le offerte economiche prevedono un sistema di miglioramento competitivo, con importo minimo stabilito in base al costo per abitante incluso nel decreto per le misure compensative per la liberazione della banda 800 MHz (DM 23 gennaio 2012), in modo proporzionale alla copertura potenziale: la base d'asta prevista nel bando è pari a circa 29.300.000 euro, 29.825.000 euro, 31.625.000 euro rispettivamente per L1, L2, L3.
5. È stabilito un diritto di accesso per nuovi entranti eventuali aggiudicatari alla risorse per la trasmissione delle reti che realizzano una copertura

superiore al 75%, anche se i soggetti titolari di queste reti non partecipano alla gara.

6. Sussiste l'obbligo per gli aggiudicatari di raggiungere la copertura del 51% (purché comprendente il 10% della popolazione di ogni regione) entro 5 anni, in modo graduale.
7. Gli aggiudicatari dei lotti rilasciati non possono utilizzare capacità trasmissiva per la diffusione di contenuti che appartengono esclusivamente all'offerta commerciale di operatori che hanno raggiunto il *cap* di 5 multiplex DVB-T del mux DVB-HZ).
8. In un considerato della delibera Agcom, al fine di prevedere misure che garantiscano l'accesso al 40% del quinto mux detenuto o acquisito dagli operatori anche al di fuori della gara è previsto che la stessa Autorità effettui un'apposita analisi di mercato della capacità trasmissiva.
9. Per le frequenze eventualmente non assegnate il loro utilizzo verrà definito successivamente. Non saranno assegnate le frequenze per cui non perverrà alcuna offerta di importo almeno pari alla base d'asta.

La conclusione della gara dovrebbe consentire di definire la procedura di infrazione comunitaria (2006/5086) relativa al quadro normativo disciplinante il passaggio alla televisione digitale in cui era limitata la possibilità di ingresso nel mercato televisivo di soggetti nuovi entranti. La disponibilità di alcune frequenze non più messe a gara dall'Autorità dovrebbe consentire di risolvere una serie di problemi anche interferenziali con alcuni Paesi confinanti, un problema annoso da risolvere e che assume contorni sempre più pressanti anche sul piano diplomatico. A tal proposito e nell'ambito del dl Destinazione Italia, in fase di conversione è stata inserita una disposizione finalizzata a dare soluzione alla questione, anche attraverso forme di incentivazione economica

Nei giorni scorsi gli uffici del Ministero sono stati contattati dagli uffici della Commissione che hanno formulato osservazioni. In questi giorni si stanno definendo con gli uffici della Commissione gli ultimi dettagli dei due provvedimenti. Stiamo aspettando *ad horas* la conferma del recepimento delle osservazioni per poter trasmettere il testo all'Agcom e alla GU, entro questa o al massimo nella prossima settimana.

Tenuto conto che, dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dovrà trascorrere un mese per la presentazione delle domande di

partecipazione, almeno un altro per la verifica delle stesse, più un altro per l'avvio effettivo della gara, è molto probabile che le operazioni finiscano per chiudersi comunque entro l'estate del 2014.

L'auspicio è che la gara possa avere esiti positivi per garantire una ulteriore apertura a un mercato che negli anni è comunque profondamente cambiato.

Nel 2006, quando fu aperta la procedura di infrazione, il sistema televisivo italiano era in massima parte analogico, fondato sull'istituto concessorio; sin dal giugno 2012, il sistema è interamente digitalizzato.

La digitalizzazione, svolta in costante coordinamento con la Commissione, ha consentito, tra l'altro, l'ingresso sul mercato di nuovi operatori di rete (H3G, DFree, Centro Europa7), oltre che di numerosi nuovi fornitori di contenuti non verticalmente integrati. Ed è imminente, come già evidenziato, il consolidamento di un nuovo soggetto detentore di cinque multiplex a seguito della imminente fusione tra TIMB e L'Espresso.

La stessa digitalizzazione ha reso possibile la creazione di un "dividendo digitale", sia esterno (le frequenze della banda 800, liberate e assegnate a operatori di rete a banda larga), sia interno (le radiofrequenze oggetto del procedimento di gara), senza che questo abbia condotto a una compressione dell'offerta di contenuti disponibili per i telespettatori, che si è, al contrario, incrementata.

La distribuzione delle risorse del sistema televisivo attuale, peraltro, risulta profondamente diversa da quella esistente nel 2005, agli albori della digitalizzazione: il gruppo Newscorp, attivo sia nella Tv a pagamento, sia nell'emittenza gratuita, è il primo operatore per ricavi, seguito da Mediaset e RAI. Sono presenti, tuttavia, anche fornitori di contenuti non verticalmente integrati, come "La7", o il gruppo Discovery, che raggiungono importanti risultati in termini di audience e di raccolta pubblicitaria.

Rispetto al passato il mercato della capacità trasmissiva ha oggi caratteristiche completamente diverse. Nel 2009 si era nella fase iniziale del passaggio dall'analogico al digitale e il valore delle reti e della loro capacità trasmissiva aveva un peso rilevante. A distanza di cinque anni, con la digitalizzazione ormai conclusa e con il recepimento delle direttive comunitarie sulla neutralità tecnologica delle frequenze, il quadro è radicalmente mutato. Oggi

sul mercato italiano vi è una grande disponibilità di capacità trasmissiva, garantita in parte anche da circuiti di emittenti locali.

Chiunque sia interessato a tramettere un proprio programma può accedere al mercato a prezzi in concorrenza e accessibili, senza più avere la necessità di disporre di una propria rete, come invece era d'obbligo nel sistema analogico.

La grande quantità di offerta, libera peraltro dai costi di attivazione e gestione di una rete, è testimoniata dagli ascolti significativi di molti editori nuovi in un contesto di mercato molto più articolato e multiplatforma.

Va da sé che queste valutazioni si impongono ancor di più in chiave prospettica, atteso che la completa digitalizzazione ha radicalmente mutato gli scenari di mercato e le condizioni di confronto competitivo a tutti i livelli della catena del valore. In presenza di tali circostanze, ci si chiede pertanto se a distanza di sette anni dall'apertura della procedura i dubbi a suo tempo formulati dalla Commissione non debbano ormai ritenersi totalmente superati anche in ragione della obiettiva evoluzione normativa-regolamentare nonché del quadro economico e tecnologico sottostante.

Ma questo è un tema che andrà definito con la Commissione dopo l'effettuazione di una gara che è la prima a livello europeo in cui vengono assegnate frequenze televisive con una asta a offerta economica.